



Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas

Bulzi - Chiaramonti - Erula - Laerru - Martis - Osilo - Nulvi - Perfugas - S.M. Coghinas - Sedini - Tergu
sede legale: Via E. Toti, 20 - Perfugas (SS) - C.F. 91035150902

Tel. 079564500 fax 079563156 E mail unione.anglona@tiscali.it - www.unioneanglona.it

STATUTO PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA E DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS

Atto costitutivo registrato presso Agenzia delle Entrate di Tempio Pausania il 26 giugno 2007, al n. 353, Serie 1
Pubblicato sul BURAS Parte III, annunci legali, n. 19 del 26 giugno 2007

Testo coordinato, adottato con :

- Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 8 gennaio 2008
Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione per giorni 30 dal 8 gennaio 2008
- Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 16 del 20 maggio 2009
Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione per giorni 30 dal 22 maggio 2009
- Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 04 del 20 gennaio 2011
Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione per giorni 30 dal 24 gennaio 2011
- Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 09 del 27 gennaio 2011
Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione per giorni 30 dal 27 gennaio 2011
- Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 01 del 10 gennaio 2013
Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione per giorni 30 dal 15 gennaio 2013
- Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 44 del 07 novembre 2013
Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione per giorni 30 dal 19 novembre 2013
- Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 08 del 03 Febbraio 2017
Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione per giorni 30 dal 03 febbraio 2017

SOMMARIO

CAPO I - Elementi costitutivi

- Art. 1 Natura dell' Unione
- Art. 2 Denominazione e sede
- Art. 3 Finalità dell' Unione
- Art. 4 Oggetto
- Art. 5 Adesione di nuovi Comuni
- Art. 6 Durata
- Art. 7 Recesso
- Art. 8 Procedimento per il trasferimento delle competenze

CAPO II - Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione

- Art. 9 Gli Organi
- Art. 10 L' Assemblea Generale
- Art. 11 Composizione
- Art. 12 Funzionamento
- Art. 13 Competenze dell' Assemblea
- Art. 14 Deliberazioni
- Art. 15 Giunta
- Art. 16 Competenze
- Art. 17 Adunanze e deliberazioni
- Art. 18 Il Presidente dell' Unione
- Art. 19 Vicepresidente
- Art. 20 Prerogative e responsabilità

CAPO III - Organi gestionali – Strutture e Uffici

- Art. 21 Principi e criteri generali
- Art. 22 Personale
- Art. 23 Segretario
- Art. 24 Incompatibilità e responsabilità

CAPO IV - Gestione – Finanza e contabilità

- Art. 25 Attività gestionale dell' Unione
- Art. 26 Patrimonio
- Art. 27 Trasferimenti per partecipazione alle spese
- Art. 28 Contratti e appalti

CAPO V - Vigilanza e controllo

- Art. 29 Rimozione e sospensione
- Art. 30 Raccordo con gli Enti
- Art. 31 Interventi degli Amministratori
- Art. 32 Revisione economica e finanziaria

CAPO VI - Trasparenza – Accesso - Partecipazione

- Art. 33 Trasparenza
- Art. 34 Albo delle pubblicazioni
- Art. 35 Accesso e informazione
- Art. 36 Partecipazione
- Art. 37 Associazionismo e volontariato

CAPO VII - Norme finali e transitorie

- Art. 38 Organi di governo
- Art. 39 Atti regolamentari
- Art. 40 Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 41 Primi adempimenti e trasferimento delle competenze
- Art. 42 Capacità normativa dell' unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 43 Affidamento del servizio di tesoreria
- Art. 44 Modificazioni o abrogazioni del presente statuto
- Art. 45 Norma di rinvio
- Art. 46 Entrata in vigore

CAPO I - Elementi costitutivi

Art. 1

(Natura dell'unione)

1. I Comuni di **BULZI¹**, **CHIARAMONTI**, **ERULA**, **LAERRU**, **MARTIS**, **NULVI²**, **OSILO**, **PERFUGAS**, **SANTA MARIA COGHINAS**, **SEDINI¹**, **TERGU³** allo scopo di raggiungere il fine individuato nell'apposita intesa di cooperazione, si costituiscono in Unione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 28/09/2000 n. 267 e della L.R. n. 2 DEL 04/02/2016 e ss.mm.⁴

2. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati. E' un Ente Locale dotato di autonomia normativa, organizzativa, finanziaria ed ha personalità giuridica e potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

Art. 2

(Denominazione e sede)

1. L'Unione assume la denominazione di **UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA E DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS**.

2. L'Unione ha sede legale in PERFUGAS in Via E. Toti n° 20;

3. L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune previa conforme modifica statutaria.

Art. 3

(Finalità dell' Unione)

1. E' compito dell' Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono gestendo con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Municipi la competenza all' esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

2. L' Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas persegue l' autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società dello Stato e della Regione Sarda.

3. L' Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, con riguardo alle funzioni da essa esercitate, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.

4. L' Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali,

della Provincia di Sassari, della Regione Sardegna, dello Stato e dell' Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art. 4

(Oggetto)

1. Sono affidate all'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, in via di primo trasferimento, le competenze concernenti le seguenti funzioni: -

SERVIZIO PERSONALE COMUNALE, DEI CANTIERI E LAVORI IN ECONOMIA

Funzioni attribuite: -

- Servizio amministrativo, previdenziale, assicurativo e contabile di tutto il personale dipendente dei Comuni, del personale dei cantieri e dei lavori in economia.

- Servizio di controllo interno e di gestione.

- Formazione del personale⁴

- Nucleo di valutazione⁵

SERVIZIO DEI TRIBUTI COMUNALI

Funzioni attribuite:

1) Gestione (Accertamento, liquidazione, riscossione, rimborsi e contenzioso) dei seguenti tributi:

2) I.C.I.;

3) T.A.R.S.U.;

4) T.O.S.A.P.;

5) Altri Servizi tributari;

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Funzioni attribuite:

1) Bilanci e contabilità;

2) Programmazione negoziata per lo sviluppo locale;

SERVIZIO STATISTICA

Funzioni attribuite:

1) Ufficio di Statistica (ISTAT);

SERVIZIO EDILIZIA E TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – SICUREZZA SUL LAVORO -ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO

Funzioni attribuite:

1) Gestione coordinata dell' attività inerente l' edilizia privata, la pianificazione urbanistica comunale, la realizzazione e gestione delle Opere Pubbliche, comprese le procedure espropriative e le problematiche inerenti la sicurezza nei posti di lavoro (ex D.Lgs. n. 626/1994);

2) Gestione coordinata del servizio di smaltimento dei RR.SS.UU., trattamento acque reflue e altri servizi inerenti l' ambiente.

- Servizi di protezione civile

- Servizio di sportello catastale

- Gestione Parchi

- Mattatoi e servizi connessi

- Metanizzazione e servizi connessi.

SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Funzioni attribuite:

1) Studio e gestione del sistema informatico dell' unione;

2) Programmazione dello sviluppo economico dei Comuni e redazione dei Piani di Sviluppo Economico Locale;

¹ Comune aggiunto con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 27 gennaio 2011

² Comune aggiunto con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 20 gennaio 2011

³ Comune aggiunto con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 16 del 20 maggio 2009.

⁴ Così modificato a seguito recesso Comuni Valledoria e Viddalba – deliberazione Assemblea n. 44 del 7 novembre 2013;

⁵ Aggiunto con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Sindaci n. 12 del 23 ottobre 2007 di presa d'atto delle deliberazioni della maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione.

⁶ Aggiunto con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Sindaci n. 12 del 23 ottobre 2007 di presa d'atto delle deliberazioni della maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione.

3) Gestione dello sportello unico per le attività produttive

4) Commercio e attività produttive.

SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, SCOLASTICI E PROMOZIONALI

Funzioni attribuite:

- 1) Gestione unitaria delle funzioni socio-sanitarie e assistenziali dei Comuni facenti parte dell'Unione;
- 2) Istruzione pubblica: Assistenza scolastica - trasporti - mense
- 3) Biblioteche - sistemi bibliotecari - musei e sistemi museali -
- 4) Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
- 5) Servizi promozionali nei settori sportivi-ricreativi e turistici e relative manifestazioni.

POLIZIA URBANA E RURALE - AMMINISTRATIVA - GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA

Funzioni attribuite:

- 1) Servizi di Polizia Municipale, comprese tutte le funzioni amministrative e connesse.
2. L'Unione, nell'esercizio delle funzioni attribuite, assicura la consulenza giuridica e tecnica necessaria, anche mediante il ricorso a consulenze esterne.
3. All'Unione possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel comma precedente, previa modifica del presente Statuto e Atto Costitutivo.
4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale.

Art. 5

(Adesione di nuovi Comuni)

1. I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, presentano richiesta scritta con allegata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza dei consiglieri che lo compongono.
2. La richiesta sarà sottoposta ad approvazione dei Comuni facenti parte dell'Unione seguendo lo stesso iter procedurale di modifica dello Statuto.

Art. 6

(Durata)

1. L'Unione dura fino a quando i Comuni che la compongono ne dispongano lo scioglimento, con deliberazione di ogni Consiglio Comunale, e, comunque, fino a quando a comporla siano almeno una quantità di Comuni pari a quella minima occorrente per la sua costituzione prevista per legge.

Art. 7

(Recesso)

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare.
 2. In caso di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione verranno riaffidate ai rispettivi Comuni.
 3. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta da un esperto nominato dalla Giunta, da un esperto nominato dalla Giunta del Comune interessato e da un esperto nominato dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani.
- Valgono le norme di cui all'art. 10 c. 6 e 7 della L.R. 2/2016.

Art. 8

(Procedimento per il trasferimento delle competenze)

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.
4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal presidente dell'Unione, ovvero, in caso di sua inerzia protratta per **45** (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.
5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 7.

CAPO II - Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione.

Art. 9

(Gli Organi) ⁶

Sono organi dell'Unione:

- a) L'Assemblea dei Sindaci ;
- b) La Giunta;
- c) Il Presidente.

Art. 10

(L'Assemblea dei Sindaci)

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale dell'Unione, rappresentativa degli Enti associati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.
2. L'Assemblea determina gli indirizzi dell'attività ed esercita il controllo politico-amministrativo dell'Unione.

Art. 11

(Composizione)

1. L'assemblea Generale dei Sindaci è formata dai Sindaci dei Comuni associati o da un loro delegato scelto tra i consiglieri comunali. ⁷
2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'assemblea sono regolate dalla legge;
3. L'espressione di voto in assemblea è paritaria;
4. Il Presidente dell'Unione viene scelto dall'Assemblea Generale, tra uno dei Sindaci dei Comuni facenti parte della Unione e dura in carica un anno.

Art. 12

(Funzionamento)

Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 13

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statuari. In particolare compete all'assemblea: -
 - a) La nomina del Presidente;
 - b) La nomina e revoca della Giunta o di uno o più dei suoi componenti⁸;
 - c) La nomina dei revisori dei conti;
 - d) L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune; L'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;

- e) L'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
- f) L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;
- g) La verifica delle istanze di adesione di nuovi enti e la proposta agli EE.LL. costituenti l'Unione di deliberare l'ammissione;
- h) La determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
- i) L'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione di tutte le attribuzioni che le leggi assegnano al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari.
- j) Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, atti fondamentali.

Art. 14

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.
2. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.
4. Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 15

(La Giunta)⁹

1. La Giunta è l'organo di amministrazione dell'Unione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea. Assicura adeguata rappresentanza dei Comuni e adeguata rappresentanza di genere.
2. La Giunta, è formata da non più di quattro elementi oltre al Presidente, eletti dall'Assemblea dei Sindaci tra i suoi componenti.
3. La Giunta così costituita, escluso il Presidente, dura in carica **5** (cinque) anni¹⁰.
4. I componenti della Giunta durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri, che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

⁶ Così modificato ai sensi dell'art. 10, c. 1 e artt. 11, 12 e 13 della L.R. 02/2016;.

⁷ Così modificato ai sensi dell'art. 11, della L.R. 02/2016;

⁸ Così modificato ai sensi dell'art. 11, della L.R. 02/2016;

⁹ Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 04/02/2016, n. 2 ogni riferimento a «Consiglio di Amministrazione» viene sostituito nel presente Statuto con «Giunta».

¹⁰ Così modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Sindaci n. 12 del 23 ottobre 2007 di presa d'atto delle deliberazioni della maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 16

(Competenze)

1. La Giunta esercita in forma collegiale, per il conseguimento dei fini statutarî dell'Unione, tutte le funzioni ad essa espressamente attribuite e quelle di governo non riservate ad altri organi o ai dirigenti, collaborando con il Presidente nel governo dell'Ente.

Art. 17

(Adunanze e deliberazioni)

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta viene convocata dal Presidente dell'Unione.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti.
4. Alle deliberazioni della Giunta si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18¹¹

(Il Presidente dell'Unione)

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni è nominato dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione e rimane in carica un anno.
2. Il Presidente dell'Unione dei Comuni rappresenta l'Ente, è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e la Giunta. Di tali organi convoca e presiede le riunioni, e assicura l'unità dell'attività dell'Unione.
5. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 19

(Vicepresidente)

1. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte da un vicepresidente, componente della Giunta nominato dall'Assemblea.

Art. 20

(Prerogative e responsabilità)

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 6, della L.R. 2/2016, le cariche degli organi dell'Unione sono esercitate a titolo gratuito. Gli enti locali costituenti l'Unione prevedono a carico dei propri bilanci misure per l'esercizio delle funzioni senza spese a carico dei propri rappresentanti nei limiti previsti dai regolamenti di attuazione della stessa L.R. 2/2016.
2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali.

¹¹ Così modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Sindaci n. 2 del 10 gennaio 2013 di presa d'atto delle deliberazioni della maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione.

CAPO III - Organi gestionali - Strutture e uffici

Art. 21

(Principi e criteri generali)

1. L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e dei personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di improntare la propria azione all'efficienza ed all'efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.
3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

Art. 22¹²

(Personale)

1. L'assunzione di personale, il suo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale, sono regolati dalle Leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.
2. Per l'attribuzione delle funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi, il Presidente segue le disposizioni di cui agli artt. 109 e 110 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000.

Art. 23¹³

(Segretario)

1. Il Segretario dell'Unione, viene nominato dal Presidente tra i Segretari Comunali e Provinciali iscritti all'Albo della Regione Sardegna o comunque fra personale di comprovata esperienza nella direzione di enti pubblici in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla concorso di Segretario Comunale¹⁴.
2. Il Segretario assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare, funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti dell'ente.
3. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente all'inizio del suo mandato e cessa dalle funzioni al termine del mandato del Presidente.

¹² Così modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Sindaci n. 2 del 10 gennaio 2013 di presa d'atto delle deliberazioni della maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione.

¹³ Così modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Sindaci n. 2 del 10 gennaio 2013 di presa d'atto delle deliberazioni della maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione.

¹⁴ Così modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Sindaci n. 12 del 23 ottobre 2007 di presa d'atto delle deliberazioni della maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 24

(Incompatibilità e responsabilità)

1. A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato.
2. Per la nomina del Segretario e degli impiegati dell'Unione valgono le norme sulle incompatibilità previste dalle Leggi Nazionali o Regionali in materia.
3. Il personale dell'Unione è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

CAPO IV - Gestione - Finanza e contabilità

Art. 25

(Attività gestionale dell'Unione)

1. La gestione dell'Unione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
2. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.
4. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 26

(Patrimonio)

1. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili, beni mobili compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti degli EE.LL. associati, da trasferimenti da Regione, Stato e Comunità Europea e/o da altri enti e da acquisizioni successive.
2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. E' demandato all'Assemblea Generale l'approvazione dell'apposito Regolamento di contabilità che disciplina altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.

Art. 27

(Trasferimenti per partecipazione alle spese)

1. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea Generale.
2. Gli enti aderenti hanno l'obbligo di versare alla

tesoreria dell'Unione, a trimestri anticipati, comunque entro il primo mese di ciascun trimestre, una quota pari ad un quarto della somma dovuta e iscritta nel bilancio preventivo approvato, in conformità a quanto stabilito dall'Assemblea Generale nelle linee guida di cui al precedente comma.

Art. 28

(Contratti e appalti)

1. Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.
2. Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

CAPO V - Vigilanza e controllo

Art. 29

(Rimozione e sospensione)

1. I componenti dell'Assemblea, della Giunta e il Presidente possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

Art. 30

(Raccordo con gli Enti)

1. L'Unione, al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività, trasmette a cura del segretario, agli Enti associati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea. Rende, inoltre, possibile la vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo.
2. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.
3. Il Presidente convoca, con cadenza annuale, la conferenza dei consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione.

Art. 31

(Interventi degli Amministratori)

1. I componenti dell'Assemblea e della Giunta, nonché i consiglieri comunali dei comuni aderenti, hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 32

(Revisione economica e finanziaria)

1. L'Assemblea dell'Unione elegge un Revisore.
2. Il revisore è scelto ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 36 della L. R. 04/02/2016 n. 2. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.

4. Il Revisore collabora con l'Assemblea dell'Unione nelle funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.

5. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea dell'Unione e al Presidente.

CAPO VI - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art. 33

(Trasparenza)

1. L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

Art. 34¹⁵

(Albo delle pubblicazioni)

1. L'Unione ha un albo informatico per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Detti atti, se di natura regolamentare, debbono essere trasmessi ai Comuni associati.

2. L'Unione deve garantire la massima accessibilità degli atti a tutti i cittadini.

Art. 35

(Accesso e informazione)

1. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali esso possa arrecare indirettamente pregiudizio.

2. I cittadini, portatori di interessi pubblici e privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i proprietari di interessi diffusi costituiti in associazione comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi

possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che l'Unione è tenuta a valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi.

4. Il regolamento, inoltre: determina i tempi di ciascun tipo di procedimento, individua, per ciascun provvedimento di competenza, il responsabile del procedimento e la sua durata massima; determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e l'amministrazione pronunciarsi; indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale;

5. L'amministrazione, in accoglimento delle osservazioni proposte, presentate ai sensi del secondo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

Art. 36

(Partecipazione)

1. L'Unione, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.

2. L'Unione, a tal fine, è impegnata: -

a) Ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;

b) A promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi;

c) A predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività dell'Unione e le modalità di fruizione dei servizi.

3. L'Unione, periodicamente predispone, avvalendosi, ove ritenuto necessario, di enti e istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comunicati agli enti associati.

Art. 37

(Associazionismo e volontariato)

1. L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione, in particolare nei settori della prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminuire i costi di gestione.

CAPO VII - Norme finali e transitorie

Art. 38

(Organi di governo)

1. L'unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi organi.

¹⁵ Così modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Sindaci n. 2 del 10 gennaio 2013 di presa d'atto delle deliberazioni della maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 39

(Atti regolamentari)

1. Sino all' emanazione dei propri ed autonomi regolamenti, l' Unione applica i regolamenti attuativi dello Statuto del Comune di Perfugas, in quanto compatibili con il presente Statuto; il Presidente dell' Unione, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.
2. La Giunta è incaricata di presentare all' Assemblea entro sei mesi dal proprio insediamento, la proposta per l' adozione dei regolamenti.

Art. 40

(Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Fino all' adozione della pianta organica dell' Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre prioritariamente al personale della soppressa Comunità Montana e/o al trasferimento del personale degli enti operanti nell' ambito delle funzioni attribuite all' unione ovvero all' istituto del comando, sussistendone i motivi e i presupposti.
2. Per la gestione dell' esercizio corrente e fino all' approvazione del bilancio di previsione per l' anno 2008, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese stabilendo con apposito atto termini, modalità, Ente gestore ed annessa tesoreria.
3. In attesa che l' Ente possa dotarsi di un assetto e di un organico compiutamente definito, il Presidente attribuisce in capo al Segretario dell' Unione le competenze dei titolari degli Uffici dell' Unione.

Art. 41

(Primi adempimenti e trasferimento delle competenze)

1. Il trasferimento delle competenze all' Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse umane e finanziarie, è disposto secondo quanto stabilito dall' art. 8 con atti del Consiglio Comunale.

Art. 42

(Capacità normativa dell' Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili)

1. L' Unione possiede, limitatamente all' oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.
2. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell' Unione deputati a surrogarli.

Art. 43

(Affidamento del servizio di tesoreria)

1. Nella fase transitoria e fino alla data di definizione della gara, il servizio verrà affidato provvisoriamente al tesoriere di uno dei Comuni dell' Unione.

Art. 44

(Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto)

1. Le proposte di modificazione del presente Statuto sono deliberate dall' Assemblea dell' Unione a

maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell' Unione i quali devono deliberare al riguardo entro **30** (trenta) giorni dal ricevimento, con voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio. La proposta di modifica si intende approvata quando la maggioranza dei Comuni componenti l' Unione deliberi in senso favorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell' Unione l' atto deliberativo di modifica statutaria entro **5** (cinque) giorni dall' avvenuto decorso del termine di pubblicazione per giorni trenta ai rispettivi Albi. Il Presidente provvederà a mettere all' ordine del giorno del Consiglio dell' Unione l' atto di ratifica di modifica statutaria.

3. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell' Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all' evoluzione delle esigenze dell' Unione e della sua comunità, nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

Art. 45

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, all' Unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali e quelle della L.R. 04/02/2016 n° 2. (e ss.mm. e ii.)

Art. 46

(Entrata in vigore)

1. Il presente **STATUTO** esplica i propri effetti, una volta stipulato l' atto costitutivo e previa pubblicazione per **30** (trenta) giorni all' Albo Pretorio dei Comuni costituenti l' Unione.